

Allegato "A" alla matrice n. 9929

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"ARCHEOIMPRESE"**

DENOMINAZIONE e SEDE

Art. 1

È costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'Associazione avente denominazione **ARCHEOIMPRESE**, volta a rappresentare le imprese operanti nel settore archeologico sul territorio nazionale.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Bologna, via Guidicini 7, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3

L'Associazione è libera, indipendente, apartitica e aconfessionale, simbolo dell'Associazione è:

la scritta "Archeoimprese" con il termine "Imprese" in negativo su fondo rosso e entrambi i termini sottolineati da una linea rossa; il logo ufficiale potrà essere utilizzato sia nella versione a colori sia in quella in bianco e nero (in questo caso il rosso verrà sostituito da una tonalità di grigio).

Tutte le ditte associate hanno il diritto di fregiarsene esibendolo accanto alla propria insegna o al proprio marchio commerciale.

SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4

Scopi dell'Associazione sono:

rappresentare nelle sedi istituzionali gli interessi comuni degli associati, siano essi interessi etici, economici, o comunque attinenti all'esercizio dell'attività imprenditoriale o lavorativa delle aziende rappresentate;

Facilitare, sostenendo valori etici condivisi, lo sviluppo armonico del settore al fine del comune miglioramento delle condizioni morali e materiali di coloro che vi operano in qualità di titolari o soci di imprese o come lavoratori;

Promuovere accordi e convenzioni con le competenti associazioni di categoria

Promuovere lo studio dei problemi e la realizzazione delle iniziative idonee a favorire lo sviluppo delle imprese archeologiche;

Diffondere tutelare e pubblicizzare il prestigio sociale dell'attività svolta dagli associati;

Stimolare un regime di corretta concorrenza e di rispetto degli articoli 2595 e 2601 del Codice Civile e sostenere azioni di contrasto alla concorrenza sleale, favorendo le forme consentite di coordinamento del comportamento commerciale delle imprese aderenti;

Promuovere l'adozione di protocolli operativi comuni atti a garantire, nel rispetto delle normative di legge, la qualità del lavoro svolto.

Art. 5

Attività svolte dall'Associazione sono:

Contribuire ad una cultura e sensibilità diffusa verso la tutela archeologica intervenendo ad ogni livello possibile d'intesa con gli enti preposti.

Promuovere l'attività svolta dalle imprese associate nelle sedi tecniche e presso gli Enti Locali, nonché presso le Associazioni Imprenditoriali e Professionali di ambiti attinenti.

Favorire iniziative comuni tra le imprese associate finalizzate alla formazione e all'aggiornamento professionale, in particolare volte all'inserimento dei giovani, mediante circuiti di formazione, di tirocinio e di aggiornamento trasversali alle imprese, al fine di elevare le condizioni di lavoro.

Favorire la creazione di reti tra imprese associate e facilitare nuove forme di collaborazione tra esse nei confronti di soggetti terzi.

Aiutare le imprese associate ad acquisire servizi finalizzati al loro sviluppo, tra cui:

innovazione tecnica

consulenza direzionale

consulenza legale

consulenza del lavoro

selezione risorse umane

certificazione della qualità

Coordinare le imprese, soprattutto sotto il profilo tecnico e pratico, anche mediante circolazione di supporti tecnici e scientifici.

Contribuire alla individuazione e adozione di standard operativi condivisi dalle imprese associate.

AMMISSIONI, DIRITTI E DOVERI degli ASSOCIATI

art. 7

Comma 1 - soggetti

Possono aderire all'Associazione le imprese, fisiche e società, le associazioni di impresa e i consorzi operanti nel settore dell'archeologia e dei beni culturali purché iscritti alla Camera di Commercio.

Previa delibera dell'Assemblea, possono inoltre aderire anche altri soggetti purché strutturati in forma stabile ed operanti prevalentemente nel medesimo settore o in settori affini.

Comma 2 - categorie di soci

Sono previste le seguenti categorie di soci:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Possono aderire come soci effettivi le imprese operanti nell'ambito dei settori di cui all'art. 7 comma 1, par. 1.

Soci onorari: persone, enti o istituzioni di riconosciuta fama e comprovate qualità morali che nel corso della loro esistenza si siano distinti in attività i cui scopi coincidano del tutto o in parte con le attività e gli scopi dell'Associazione. Il conferimento della qualifica di socio onorario viene deliberato dall'Assemblea; i soci onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili al Consiglio Direttivo, sono eleggibili alla carica di Presidente Onorario dell'Assemblea; non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione né della quota associativa.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato; tuttavia l'Associazione, su

decisione del Consiglio Direttivo, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

Comma 3 – Ammissione

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le complete generalità della impresa aspirante.

In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

La domanda deve contenere:

la dichiarazione di accettare tutte le norme e gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dai deliberati dell'Assemblea degli Associati.

l'indicazione dei legali rappresentanti della Ditta e delle eventuali altre persone delegate a rappresentarla nei confronti dell'Associazione.

natura dell'attività svolta.

composizione societaria.

Comma 4 – ricorso

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo le imprese non ammesse possono ricorrere per appello all'Assemblea e le domande dovranno essere firmate da almeno il 50% degli associati della associazione ARCHEOIMPRESA; detta Assemblea dovrà essere convocata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della domanda.

Comma 5 - quote

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Assemblea ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi compatibilmente con le caratteristiche della propria categoria. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Art. 9

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art. 10

Comma 1 - recesso

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione con data certa da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

Comma 2 - esclusione

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente statuto o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa, o comportamenti che ledano lo spirito associativo ovvero gettino discredito sulla categoria di appartenenza o sulla stessa Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea.

Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 11

Comma 1 – identificazione degli organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea dei soci.
- Il Collegio arbitrale, qualora necessario.
- I revisori dei conti (se nominati dall'Assemblea o imposti da normative statali o regionali).
- Il tesoriere.
- Il Presidente Onorario, se eletto.
- Il Consiglio Direttivo.
- I Vicepresidenti.
- Il Presidente del Consiglio Direttivo.

Ove non sia espressamente previsto diversamente gli Organi cessano per fine mandato entro il 30 aprile o comunque alla presentazione del bilancio.

Comma 2 - l'Assemblea dei soci

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, effettuate in conformità del presente Statuto, obbligano tutti gli Associati.

È costituita dai soci fondatori ed effettivi. I soci onorari dovranno essere informati della convocazione dell'assemblea ed avranno diritto di intervenire ma non di voto.

L'assemblea è convocata:

- dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci.
- dalla maggioranza del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo ritenga necessario.
- ogni qual volta venga richiesto al Consiglio Direttivo da almeno la metà dei soci (fondatori, effettivi).

È comunque prevista almeno una assemblea annuale dei Soci da convocarsi in occasione della presentazione del bilancio.

La convocazione deve essere pubblicizzata con ogni mezzo utile a garantire la conoscenza tempestiva da parte di tutti gli aventi diritto con almeno tre settimane di anticipo. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede e l'orario in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Assemblea che verrà eletto all'inizio di ogni seduta. Qualora il voto non esprimesse una preferenza verrà delegato il socio più anziano.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto presenza, parola e voto in Assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria i rappresentanti legali di Soci Fondatori e Soci Effettivi o persone da loro delegate.

La delega deve risultare per iscritto ed essere controfirmata dal delegante; l'atto deve essere depositato dal delegato al Presidente dell'Assemblea prima della dichiarazione di apertura e validità dell'Assemblea stessa. Si considera delegato senza bisogno di altro atto formale il Rappresentante Legale di una azienda associata il cui potere di rappresentanza risulti pubblicamente.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge il Presidente Onorario dell'Associazione se eventualmente candidato.
- b) elegge il Consiglio Direttivo.
- c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi.
- d) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo.
- e) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione e le modalità di versamento.
- f) approva il programma annuale dell'Associazione.
- g) delibera sull'adesione ad altre associazioni e sull'affiliazione di altre associazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto tramite il proprio rappresentante che potrà essere depositario di più deleghe fino ad un massimo di due.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto e il trasferimento della sede con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti.
- c) delibera sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Con la stessa maggioranza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Comma 3 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione che attua i principi espressi nel presente statuto con particolare riferimento agli articoli 4 e 5.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri (compreso Presidente e Vicepresidenti).

Possono essere eletti al Consiglio Direttivo delegati o rappresentanti delle imprese iscritte solo alle categorie di soci fondatori o effettivi.

Si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno il 30% dei Consiglieri in carica, è validamente riunito in presenza di almeno il 50% dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità nelle deliberazioni prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione.
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci.
5. elegge il Presidente del Consiglio Direttivo e il o i Vice Presidenti e nomina il tesoriere.
6. può nominare Commissioni tematiche consultive, di cui possono far parte anche esterni all'Associazione oltre agli Associati. Il Consiglio ha facoltà di approvare il parere delle Commissioni.

Il Consiglio dura in carica un anno. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio decade in qualsiasi momento venga meno il 30% dei suoi componenti come originariamente votati dall'Assemblea.

Il Consiglio decade qualora, nella condizione di dover eleggere il proprio Presidente, non riesca ad esprimerne uno.

La carica di Consigliere è esercitata nell'interesse comune di tutta l'Associazione e di ogni singolo Socio.

Il Consigliere decade dalla carica qualora venga meno il requisito di eleggibilità in relazione alla rappresentanza di una Azienda associata. In tale eventualità il Consigliere decaduto non viene surrogato, ma il Consiglio si ricostituisce in un numero minore di Consiglieri purché non inferiore al minimo previsto dal presente Statuto e in caso contrario viene convocata una nuova Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

Ogni anno il nuovo Consiglio Direttivo si riunisce pubblicamente alla presenza della Assemblea che lo ha eletto per darsi il proprio Presidente, prima di entrare formalmente in carica.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente del Consiglio Direttivo, uno o due Vice Presidenti, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Comma 4 - Elezione del Consiglio Direttivo

L'elezione del Consiglio Direttivo avviene nel corso di una Assemblea dei Soci appositamente convocata. L'elezione del Consiglio Direttivo per l'anno successivo avviene di norma alla presentazione del bilancio.

Sono eleggibili in Consiglio Direttivo i delegati o rappresentanti legali di Soci Fondatori e Soci Effettivi. La delega deve risultare per iscritto ed avere una durata annuale. Si considera delegato senza bisogno di altro atto formale il Rappresentante Legale di una impresa associata il cui potere di rappresentanza risulti pubblicamente.

L'assemblea con voto preliminare fissa di anno in anno il numero di Consiglieri da eleggere, all'interno dei limiti fissati dal presente Statuto.

Il voto per l'elezione del Consiglio Direttivo avviene sulla base di una o più liste di candidati con espressione di voto esercitata in forma segreta mediante indicazione di un numero di preferenze pari a quanti sono i consiglieri da eleggere.

Comma 5 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede il Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'Associazione ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

È eletto con mandato annuale fra i propri membri all'interno del nuovo Consiglio Direttivo e rimane in carica fino all'entrata del suo successore.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può essere eletto fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Tesoriere.

L'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo avviene pubblicamente a margine dell'Assemblea che ha rinnovato il Consiglio, prima che il nuovo Consiglio entri formalmente in carica secondo i tempi previsti dal presente Statuto e comunque in modo che non possano verificarsi periodi di vuoto.

La carica di Presidente del Consiglio Direttivo è personale ed è esercitata nell'interesse comune di tutta l'Associazione e di ogni singolo Socio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo decade dalla carica qualora venga meno il requisito di eleggibilità in relazione alla rappresentanza di una Azienda associata. In tale eventualità il vicepresidente più anziano di età o in sua assenza il Consigliere più anziano anagraficamente convoca nel più breve tempo un Consiglio per provvedere alla elezione di un nuovo Presidente del Consiglio Direttivo mancando i numeri legali convoca una nuova Assemblea.

Comma 6 - I Vicepresidenti

Sono eletti massimo due Vicepresidenti dal Consiglio Direttivo, che li individua tra i propri membri.

Fra i due Vicepresidenti le funzioni di vicariato nei confronti del Presidente vengono esercitate dal più anziano anagraficamente.

La carica di vicepresidente non è compatibile con quella di Tesoriere.

Il Vicepresidente non rappresenta all'esterno l'Associazione se non in presenza di specifica delega da parte del Presidente.

Comma 7 - Il Presidente Onorario

L'Associazione può darsi un Presidente Onorario, scelto come figura di prestigio che in campi attinenti a quelli previsti fra le finalità sociali, goda di chiara fama e reputazione di probità. Il Presidente Onorario ha funzioni esclusivamente morali.

Il Presidente Onorario è eletto dalla Assemblea con voto palese su proposta del Consiglio Direttivo, la sua nomina può essere revocata solo dall'Assemblea e di norma rimane in carica per tre anni rinnovabili.

Il Presidente Onorario è sempre invitato alla Assemblea.

Comma 8 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato con cadenza annuale dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati, e risponde del proprio operato con relazioni annuali. È responsabile del Patrimonio dell'Associazione, della quale gestisce entrate ed uscite. Firma, congiuntamente al Presidente del Consiglio Direttivo, i mandati di spesa e coordina le iniziative per il reperimento dei fondi.

Il Tesoriere ha il compito di:

Elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge e la gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione, nonché attua le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa.

Presentare il rendiconto annuale all'Assemblea dei Soci.

Assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione.

Relazionare al Consiglio direttivo eventuali inadempienze economiche da parte dei soci.

Comma 9 - I Revisori dei Conti

L'assemblea annuale in occasione del rinnovo delle cariche sociali elegge, se lo ritiene o se imposto da normative statali o regionali, tre persone con incarico di Revisori dei Conti.

I revisori possono anche essere esterni all'Associazione.

La carica di revisore è incompatibile con l'elezione nel Consiglio Direttivo.

Comma 10 - Arbitrati all'interno dell'Associazione

In caso di contesa fra Soci per questioni riguardanti l'Associazione, si procede mediante arbitrato di tre arbitri nominati uno per parte ed un terzo concordato dalle parti o in mancanza di accordo rappresentato dal presidente Onorario della Associazione o in mancanza di questi scelto a sorte fra tutti Soci a cura del Presidente del Consiglio Direttivo.

I MEZZI FINANZIARI

Art. 12

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dall'assemblea.
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

- da iniziative promozionali.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse, se ciò fosse imposto da normative statali o regionali.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette o differite.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutarie.

BILANCIO

Art. 13

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 14

Questo statuto è modificabile dall'Assemblea con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to Marco Destro

F.to Nicola Fadini

F.to Marco Bonaiuto

F.to Cristina Mezzadri

F.to Daria Pasini

F.to Isabella Viaro

F.to Claudio Negrelli

F.to Michele Scaccaglia

F.to Marco De Donno

F.to Laura Bellemi

F.to Giampaolo Amadori

F.to Giovanni Rivaroli

F.to Luigi Malaguti Notaio